

## COMMISSIONE VII

## DIFESA

16.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 MARZO 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAIATT

## INDICE

	PAG.
<b>Disegno di legge</b> (Discussione e approvazione):	
Avanzamento dei marescialli capi dell'esercito e dei capi di seconda classe della marina (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1464) . . . . .	131
PRESIDENTE . . . . .	131, 133
ANGELINI . . . . .	132
PERRONE . . . . .	133
PETRUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	133
SPINI . . . . .	133
STEGAGNINI, <i>Relatore</i> . . . . .	131
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	135

La seduta comincia alle 18,30.

STEGAGNINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione del disegno di legge: Avanzamento dei marescialli capi dell'esercito e dei capi di seconda classe della marina (approvato dalla IV Commissione del Senato) (1464).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Avanzamento dei marescialli capi dell'esercito e dei capi di seconda classe della marina», già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 27 febbraio 1980.

L'onorevole Stegagnini ha facoltà di svolgere la relazione.

STEGAGNINI, *Relatore*. Come è noto, da tempo i marescialli capi dell'esercito ed i capi di seconda classe della marina subiscono lunghi ritardi nelle promozioni, con riflessi particolarmente pesanti anche sugli organici degli altri gradi (specialmente dei marescialli maggiori e dei sergenti maggiori). Risulta infatti che attualmente i marescialli capi dell'esercito e gran parte dei capi di seconda classe della mari-

na permangono nel loro grado fino a dodici anni, a fronte di una permanenza prevista dalla legge che è di 5-7 anni.

Per andare incontro all'esigenza che è oggi qui rappresentata, fu emanata, nel 1975, la legge n. 14 del 29 gennaio, nel tentativo di sanare analoghe sperequazioni per i sottufficiali dell'aeronautica militare.

Dalle 830 unità presenti nel 1975 nel grado in questione, si è passati alle 1.150 unità nel 1976 ed alle 1.350 unità nel 1977. Tale ristagno produce gravi anomalie, le quali hanno riflessi negativi non solo sul morale dei sottufficiali ma anche sul loro trattamento economico e, quindi, sulla loro condizione personale.

Le prospettive esistenti per l'esercito e per l'Arma dei carabinieri sono particolarmente sentite anche nella marina, per la quale appare necessario un provvedimento straordinario atto a sanare questo ristagno della permanenza nel grado di capo di seconda classe per un grande numero di sottufficiali.

Il Ministero della difesa sta elaborando da tempi un nuovo provvedimento organico riguardante il reclutamento, lo stato e l'avanzamento dei sottufficiali. Ma poiché è necessario procedere con criteri uniformi per le tre forze armate, è opportuno che si abbia un concreto particolarmente impegnativo ed articolato da parte di tutti i rappresentanti delle forze armate ed è opportuno altresì emanare un provvedimento straordinario, qual è quello che abbiamo oggi in discussione, per sanare almeno parzialmente la situazione. Tale provvedimento avrà anche un effetto positivo perché per la prima volta sono previsti in esso dei criteri unitari nelle promozioni dei sottufficiali, sì da evitare che si verificino sperequazioni tra una forza armata (ad esempio, l'aeronautica) e le altre due.

Al primo articolo del disegno di legge viene confermato per il quinquennio 1979-1983 un numero fisso di promozioni annue ai gradi di maresciallo maggiore dell'esercito e di capo di prima classe della marina. In particolare, sono previste per il 1979, 1.350 unità e 700 unità per ciascuno degli anni successivi, per l'esercito;

per la marina sono previste 450 unità nel 1979 ed in ciascuno degli anni successivi fatta eccezione per il 1981, per il quale sono previste 600 promozioni a causa di una particolare situazione riguardante un arruolamento che, a suo tempo, ha impegnato un numero superiore di sottufficiali per particolari esigenze della marina.

All'articolo 3 è prevista l'abrogazione delle norme sull'avanzamento per concorso dei capi di seconda classe delle specialità musicanti. Si tratta di pochissime unità di sottufficiali, facenti parte della banda della marina militare, i quali in questo modo vengono posti nelle stesse condizioni dei loro pari grado appartenenti alle stesse categorie e specialità delle altre due forze armate.

All'articolo 4 si provvede alla compensazione dell'assorbimento del soprannumero che si determinerà nei gradi di maresciallo maggiore e di capo di prima classe.

Devo ricordare come questo provvedimento sia stato già approvato dal Senato durante la passata legislatura e come esso sia oggi presentato a questa Commissione con i necessari aggiornamenti temporali e con la determinazione dell'onere di spesa, che per altro è assai esiguo poiché sono previsti soltanto 7 milioni per il 1979 e 175 milioni per il 1980, a fronte dei 1.046 milioni previsti nel testo che fu approvato dal Senato nella passata legislatura.

Per tutti questi motivi, invito la Commissione a discutere questo disegno di legge con la massima attenzione e ad approvarlo nel testo che ci è pervenuto dal Senato.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**ANGELINI.** Il gruppo comunista è favorevole a questo provvedimento, pur sottolineando come ancora una volta si legiferi nell'esigenza di risolvere un problema di « intasamento » che non è nato a caso bensì da determinate condizioni legislative che si sono create in tutti questi anni.

## VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 MARZO 1980

Siamo ancora in presenza di una « pezza » da aggiungere a quell'« Arlecchino » di cui abbiamo parlato nel corso di una seduta precedente, che tuttavia non risolverà il problema; cosicché saremo chiamati fra non molto tempo — meno di quattro anni, riteniamo — ad apportare ulteriori modifiche alle norme sull'avanzamento dei sottufficiali.

Chiediamo, pertanto, al Governo che si impegni ad osservare rigidamente quanto è contenuto nell'articolo 4 del presente disegno di legge e che laddove si creino delle eccedenze nei gradi di maresciallo maggiore e di capo di prima classe per effetto delle promozioni siano lasciati vacanti altrettanti posti nel volume organico dei gradi inferiori. Non va dimenticato, infatti, che in altra occasione si operò affinché 8 mila sergenti maggiori della aeronautica non fossero cacciati e poi, invece, si finì per far aumentare l'organico dell'aeronautica di 8 mila unità. Non vorremmo che anche in questa occasione il Governo cadesse nella stessa determinazione.

Va inoltre osservato come provvedimenti come questo non siano certamente qualificanti per il Governo. Il gruppo comunista darà la sua approvazione a questo disegno di legge solo in considerazione della condizione in cui si trovano attualmente i sottufficiali interessati; ed il suo voto sarà anche un voto di condanna dell'operato del Governo, che per lungo tempo ha lasciato marcire la situazione, tanto da farla arrivare a questo stato. Del resto, quando si legifera sotto la spinta della necessità non si può pensare che questo vada a merito dell'esecutivo.

Il gruppo comunista voterà a favore del provvedimento in discussione perché sente la necessità di dare una risposta positiva alle istanze dei sottufficiali interessati, i quali da troppo tempo aspettano la promozione al grado superiore e non hanno potuto conseguirla per l'intasamento che si è verificato.

SPINI. Desidero preannunciare il voto favorevole, per necessità, del gruppo socialista ed invitare pressantemente il Go-

verno ed i colleghi della Commissione ad elaborare una nuova ed organica normativa in materia di reclutamento ed avanzamento dei sottufficiali.

Sostanzialmente sono questi i motivi per i quali il gruppo socialista ha espresso voto favorevole al Senato ed esprime voto favorevole alla Camera.

PERRONE. Il gruppo della democrazia cristiana non può non associarsi alla richiesta del relatore, cioè di approvare senz'altro il disegno di legge in esame che è tanto atteso dalle categorie interessate. Certo, anche noi tendiamo ad un provvedimento organico che tenga conto di tutti i problemi relativi all'avanzamento nel settore dell'esercito ed abbiamo più volte sottolineato la nostra disponibilità in tale senso. Tuttavia, in questo momento e considerate le aspettative di questo gruppo di cittadini con le stellette, non possiamo non accedere alla richiesta del relatore e quindi approvare il provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

PETRUCCI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Desidero informare i membri della Commissione che la Commissione difesa del Senato ha ascoltato una relazione del ministro della difesa ed una del ministro del tesoro prima di approvare questo disegno di legge. In entrambi i casi i ministri si sono impegnati alla presentazione di un disegno di legge che dia una sistemazione definitiva alla questione dei sottufficiali. Desidero quindi riconfermare l'impegno del Governo al riguardo.

Non vi è dubbio che le osservazioni fatte siano giuste e non possano essere sottovalutate. Ringrazio quindi la Commissione per il voto favorevole preannunciato in ordine all'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presen-

## VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 MARZO 1980

tati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

## ART. 1.

Per gli anni dal 1979 al 1983, il numero delle promozioni da maresciallo capo a maresciallo maggiore dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina in servizio permanente è stabilito come segue:

per l'Esercito — ruolo unico delle armi e dei servizi —: n. 1.350 unità nell'anno 1979 e 700 unità per ciascuno degli anni successivi;

per la Marina: n. 450 unità nell'anno 1979 ed in ciascuno degli anni successivi, fatta eccezione per l'anno 1981 per il quale il numero delle promozioni è stabilito in 600 unità.

Non possono essere comunque promossi i marescialli capi e i capi di seconda classe che non abbiano compiuto almeno quattro anni di anzianità di grado.

Le promozioni di cui al precedente primo comma hanno luogo anche in soprannumero agli organici dei marescialli maggiori e dei capi di prima classe e decorrono dal 1° gennaio di ciascun anno per i sottufficiali che entro tale data abbiano compiuto almeno quattro anni di anzianità nel grado di maresciallo capo o di capo di seconda classe.

I marescialli capi ed i capi di seconda classe sono valutati con i criteri vigenti per ciascuna Forza armata e, se idonei, sono iscritti nel quadro di avanzamento in ordine di ruolo.

I quadri di avanzamento a maresciallo maggiore e a capo di prima classe già formati per l'anno 1979 restano operanti.

Le promozioni in soprannumero per l'anno 1979 disposte ai sensi del presente articolo hanno decorrenza, agli effetti giuridici, dal 1° gennaio 1979 e, agli effetti economici, dal 1° gennaio 1980.

(È approvato).

## ART. 2.

Il numero delle promozioni al grado di maresciallo di prima classe dell'Arma aereo-

nautica, ruolo specialisti, previsto dal primo comma dell'articolo 2 della legge 18 gennaio 1977, n. 9, è incrementato rispettivamente di 300 unità per l'anno 1979 e di 200 unità per l'anno 1980.

(È approvato).

## ART. 3.

Sono abrogate le norme riguardanti l'avanzamento per concorso dei capi di seconda classe delle specialità musicanti, per i quali si applicano le stesse disposizioni sull'avanzamento previste per i capi di seconda classe delle altre categorie e specialità.

(È approvato).

## ART. 4.

In corrispondenza dei soprannumeri che si creeranno nei gradi di maresciallo maggiore e capo di prima classe per effetto delle promozioni di cui alla presente legge saranno lasciati vacanti altrettanti posti nel volume organico globale dei gradi di maresciallo capo, maresciallo ordinario, sergente maggiore e sergente in ferma volontaria ed in rafferma e nel volume organico globale dei corrispondenti gradi della Marina militare, previsti per l'anno 1979.

La situazione dei marescialli maggiori e dei capi di prima classe in soprannumero per effetto della presente legge sarà definita sulla base della nuova normativa organica di cui al primo comma del successivo articolo 5 e, comunque, all'assorbimento dei soprannumeri in detti gradi si provvederà a partire dal 1° gennaio 1984 con il 20 per cento di tutte le vacanze che per qualsiasi causa si verificheranno annualmente negli stessi gradi di maresciallo maggiore o di capo di prima classe.

(È approvato).

## ART. 5.

Sino alla data in cui entrerà in vigore una nuova normativa organica in materia di reclutamento e avanzamento dei sottufficiali delle Forze armate, la forza or-

VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 MARZO 1980

ganica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito, del Corpo equipaggi militari marittimi e dell'Aeronautica militare in ferma volontaria o in rafferma, fissata per ciascun anno con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato in base alla legge 10 giugno 1964, n. 447, è riferita alla programmazione decennale del personale militare predisposta dalla amministrazione della Difesa e comunicata annualmente alle Camere in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa con gli opportuni aggiornamenti.

Nell'ambito della predetta programmazione ciascuna Forza armata indica le esigenze funzionali del proprio personale sottufficiali calcolate sulla base degli organici di ciascun grado nonché delle annuali immissioni di sottufficiali nel servizio permanente destinate ad alimentare i rispettivi ruoli organici.

*(È approvato).*

#### ART. 6.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 252 milioni per l'anno finanziario 1980, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dei fondi speciali del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anzidetto anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

*(È approvato).*

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Avanzamento dei marescialli capi dell'esercito e dei capi di seconda classe della marina » *(approvato dalla IV Commissione permanente del Senato)* (1464).

Presenti e votanti . . . . .	24
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	24
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Amarante, Angelini, Baldassi, Bandiera, Baracetti, Bernini, Caccia, Caiati, Caroli, Cerioni, Cerquetti, Cravedi, Dal Castello, Lo Bello, Lodolini Francesca, Perrone, Pierino, Serri, Spini, Stegagnini, Tassone, Tesi, Zanini, Zoppi.

**La seduta termina alle 19,30.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO